



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 97

DEL 25-09-2012

OGGETTO: Presa atto e condivisione criteri di valutazione congiunta dell'offerta economica e del progetto gestionale. Approvazione schema di convenzione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi del Comune di Campobello di Licata

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19/00 e seguenti in Campobello di Licata, si è riunita nella Residenza Municipale la Giunta nelle persone dei Signori:

N.	COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	PICONE GIOVANNI GIOACCHINO	SINDACO	X	
2	ACCASCIO SANTA RITA	ASSESSORE	X	
3	LOMBARDO CALOGERO GIOACCHINO	ASSESSORE	X	
4	INTORRE ANGELO GIANLUIGI	ASSESSORE	X	
5	SFERRAZZA GIUSEPPE	ASSESSORE	X	

Assume la Presidenza il Sindaco Giovanni Gioacchino Picone
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune dott. Rosario Alaimo Di Loro
Il Presidente riconosciuta la validità della adunanza dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione predisposta dal Settore IV
"TURISMO-CULTURA-SPORTE SPETTACOLO"
Responsabile ing. GIOVANNI CASUCCIO su iniziativa del Sindaco/Assessore
che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 12
della L.R. 30/00.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE
SU DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Presa atto e condivisione criteri di valutazione congiunta dell'offerta economica e del progetto gestionale. Approvazione schema di convenzione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi del Comune di Campobello di Licata

Premesso che:

- obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di favorire la pratica sportiva nel territorio del Comune di Campobello di Licata considerandola elemento qualificante della vita sociale e una delle migliori alternative alle devianze, soprattutto per i giovani;
- l'Amministrazione ha diversi impianti sportivi che comportano costi di gestione (energia elettrica, acqua, gas, materiale di consumo, manutenzione ordinaria, spesa del personale) che anno dopo anno trovano sempre più difficoltà per la loro copertura finanziaria;
- il regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi prevede diverse forme di gestione: in economia o mediante affidamento in uso o in gestione, a rilevanza economica o a rilevanza non economica;

Considerato che:

- per motivi tecnici, economici e di opportunità sociale l'Amministrazione Comunale non intende gestire direttamente alcuni impianti sportivi ma affidarne la gestione in via preferenziale alle associazioni/società sportive con priorità ai soggetti aventi sede legale e, comunque, operanti nell'ambito del territorio comunale, come previsto dall'art.14 del regolamento, cui ricadranno tutti i costi di gestione (a titolo esemplificativo energia, acqua, gas, materiale di consumo, pulizia, manutenzione ordinaria, custodia);
- l'obiettivo futuro è quello di affidare gli impianti ad un'unica associazione/società sportiva per meglio ottimizzare la gestione ma, in questo momento, in via sperimentale è opportuno procedere ad affidamenti separati in funzione della tipologia di sport praticato, ovvero i due campi da tennis ad una associazione/società che pratica il tennis, lo stadio comunale ed il campo di calcetto ad una associazione/società che pratica il calcio e/o il calcio a 5, la piscina ad una associazione/società che pratica il nuoto. Resta inteso che nel caso in cui mancassero proposte per il settore di riferimento verrà avviata la procedura per la trattativa privata con l'associazione e/o che risulterà vincitrice, sempre che la stessa ne abbia manifestato la volontà;
- comunque con l'affidamento alle associazioni/società sportive deve essere garantito il diritto agli sportivi campobellesi di praticare lo sport a costi contenuti;
- è opportuno nell'affidamento dare priorità alle associazioni/società sportive che si impegneranno ad osservare le tariffe convenzionate stabilite dall'Amministrazione Comunale ed avviare scuole di avviamento allo sport; in tal caso le associazioni/società potranno beneficiare dei benefici previsti dal regolamento ovvero la determinazione del canone ad una percentuale pari al 10% di quello fissato;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 16 del regolamento e che pertanto l'affidamento per la concessione di impianti sportivi può ritenersi con gestione priva di rilevanza economica, in quanto la stessa, pur suscettibile, in astratto, di essere gestita in forma remunerativa e per la quale esiste comunque un mercato concorrenziale, è, nel concreto e per mezzo delle clausole contenute nella specifica convenzione di affidamento dell'Ente:

- relativa a servizi caratterizzati in senso socio-assistenziale e per i quali vi è predeterminazione tariffaria annuale da parte dell'Ente per mezzo di apposito decreto

sindacale sostanzandosi così, nello svolgimento degli stessi, la mera copertura delle spese sostenute escludendosi qualsiasi forma di profitto d'impresa (assenza di utili di gestione);

- indirizzata a fornire i servizi da essa dipendenti anche a beneficio di settori "deboli" della collettività, senza oneri corrispettivi diretti a carico degli assistiti;
- destinata ad essere espletata da soggetti che per natura giuridico-statutaria risultano privi di finalità lucrative;
- caratterizzata da specifici connotati economico-organizzativi che, per la concreta struttura del servizio oltre che per la organizzazione, inducono ad escludere che si versi in presenza di un servizio privo di rilevanza economica.

Dato atto che:

- dalla relazione inerente la determinazione del canone di locazione dell'intera struttura risulta un valore di € 3.600,00 mensile, e pertanto un valore del canone annuo pari ad € 43.200,00;
- con decreto sindacale n. 53 del 21.09.2012 sono state stabilite le tariffe convenzionate per la gestione e l'uso degli impianti sportivi nel caso in cui si proceda di affidare gli impianti sportivi secondo le modalità previste dall'art. 16 . del su detto regolamento;

Considerato che con l'atto di indirizzo di cui alla delibera di G.M. n. 60 del 28.06.2012 sono state designate le linee guida ed in particolare:

- procedere all'affidamento degli impianti sportivi, qui di seguito indicati:
 - i due campi di tennis, ad una associazione/società sportiva dilettantistica con sede legale e, comunque, operante nell'ambito del territorio comunale nel settore del tennis;
 - lo stadio comunale ed il campo di calcio a 5, ad una associazione/società sportiva dilettantistica con sede legale e, comunque, operante nell'ambito del territorio comunale nel settore del calcio e calcio a 5;
 - il bocciodromo dietro il campo di calcio, con la nuova destinazione provvisoria tiro con l'arco, ad una associazione/società sportiva dilettantistica con sede legale e, comunque, operante nell'ambito del territorio comunale nel settore del tiro con l'arco;
- dare priorità alle associazioni/società sportive che si impegneranno ad osservare le tariffe convenzionate stabilite dall'Amministrazione comunale, diversificate per gli iscritti alle associazioni sportive e non, ad avviare una scuola di avviamento allo sport, con tariffe contenute per un certo numero di cittadini campobellesi in difficoltà economica, come da attestazioni rilasciate dall'ufficio sociale o da certificazioni equivalenti. A parità di proposta progettuale sarà privilegiata l'associazione con il più alto numero di associati;
- che il canone, per le associazioni/società sportive che accetteranno le tariffe convenzionate, secondo le agevolazioni previste dal regolamento venga considerato pari al 10%, e pertanto un valore pari ad € 4.320,00;
- di ripartire il canone per il 50% per l'utilizzo dello stadio e del campo di calcetto, per il 40% per l'utilizzo dei due campi di tennis e per il 10% per l'utilizzo del bocciodromo,

Ritenuto prendere atto delle formale linee guida trasformate in criteri generali di valutazione dell'offerta per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi del Comune di Campobello di Licata;

Rilevato che, onde potere dare seguito agli adempimenti successivi, è necessario l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi del Comune di Campobello di Licata nonché prendere atto e condivisione dei criteri di valutazione congiunta dell'offerta economica e del progetto gestionale da richiedere nel bando previa gara informale.

tutto ciò premesso e considerato propone alla Giunta di:

- approvare lo schema di convenzione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi del Comune di Campobello di Licata, allegato alla presente;
- di fissare, i criteri di valutazione congiunta dell'offerta economica e del progetto gestionale secondo quanto segue:

Voci	Punti
1 - Canone offerto	10
2 - Iscrizione elenco	30
3 - Numero associati	10
4 - Numero associazioni coinvolte	10
5 - Numero associazioni coinvolte iscritte nell'elenco	10
6 - Numero soggetti deboli coinvolti	10
7 - Numero dei tornei da organizzare	5
8 - Presenza istruttore	10
9 - Scuola di avviamento allo sport	5
Totale punti	100

I punteggi di cui sopra verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:

1	Canone annuo offerto	Max Punti 10
----------	-----------------------------	---------------------

Il canone a base d'asta è pari ad:

Lotto n. 1 Tennis € 1.728 più IVA.

Lotto n. 2 Calcio € 2.160 più IVA.

Lotto n. 3 Tiro con l'arco € 432 più IVA.

Per l'attribuzione del punteggio, si procederà come segue: alle offerte valide dopo la selezione, verranno assegnati i punteggi con la seguente formula:

$$\text{Punteggio assegnato} = \frac{\text{Canone offerto}}{\text{Canone migliore (più alto)}} \times 10$$

2	Iscrizione elenco delle associazioni	Max Punti 30
----------	---	---------------------

Il punteggio viene attribuito alla associazione iscritta nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 28/6/2012, che abbia presentato l'istanza entro i termini stabiliti dall'avviso del 23/7/2012 così come prorogati con ulteriore avviso del 23/8/2012, ovvero entro il 30/8/2012.

All'associazione proponente che abbia presentato l'istanza di iscrizione nell'elenco entro il termine del 30/8/2012 vengono attribuiti 30 punti mentre a quelle non iscritte o iscritte oltre il termine, del 30/8/2012, 0 punti.

3	Numero associati	Max Punti 10
----------	-------------------------	---------------------

Il punteggio viene attribuito sulla base del numero degli associati dell'associazione proponente e di quelle sottoscrittrici dell'accordo di collaborazione tra associazioni iscritte alla medesima disciplina sportiva. Ad esempio per il lotto 1 tra associazioni iscritte alla FIT (o altra federazione riconosciuta), per il lotto 2 tra associazioni iscritte al CONI/ACSI (o altra federazione riconosciuta), per il lotto 3 tra associazioni iscritte alla FITARCO (o altra federazione riconosciuta).

Se una associazione che ha sottoscritto l'accordo di collaborazione appartiene ad un altro settore, la stessa non viene considerata nel numero degli associati. Esempio se per il lotto 2 l'associazione

proponente stipula un accordo di collaborazione con altre 4 associazioni di cui una non appartenente al settore del lotto 2, quest'ultima non viene considerata e dunque ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera il numero degli associati dell'associazione proponente e quello delle altre 3 associazioni.

Una stessa associazione può far parte solo di un accordo di collaborazione, pena esclusione dell'offerta.

Per l'attribuzione del punteggio si procederà come segue: alle offerte valide dopo la selezione, verranno assegnati i punteggi con la seguente formula:

Numero associati Max Punti 10

$$\text{Punteggio assegnato} = \frac{\text{Numero associati}}{\text{Numero associati dell'associazione con il più alto numero di iscritti}} \times 10$$

4	Numero associazioni coinvolte	Max Punti 10
----------	--------------------------------------	---------------------

Il punteggio viene attribuito sulla base delle associazioni coinvolte nell'accordo di collaborazione, sempre con le condizioni di cui all'indicatore 3.

Per l'attribuzione del punteggio si procederà come segue: alle offerte valide dopo la selezione, verranno assegnati i punteggi con la seguente formula:

Numero associazioni Max Punti 10

$$\text{Punteggio assegnato} = \frac{\text{Numero associazioni coinvolte}}{\text{Numero associazioni coinvolte (punteggio migliore)}} \times 10$$

5	Numero associazioni coinvolte iscritte nell'elenco	Max Punti 10
----------	---	---------------------

Il punteggio viene attribuito sulla base delle associazioni coinvolte nell'accordo di collaborazione iscritte nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche istituito dal Comune di Campobello di Licata entro il termine del 30/8/2012, sempre con le condizioni di cui all'indicatore 3.

Per l'attribuzione del punteggio si procederà come segue: alle offerte valide dopo la selezione, verranno assegnati i punteggi con la seguente formula: Numero associazioni Max Punti 10

$$\text{Punteggio assegnato} = \frac{\text{Numero associazioni coinvolte}}{\text{Numero associazioni coinvolte iscritte nell'elenco (punteggio migliore)}} \times 10$$

6	Numero prestazioni gratuite	Max Punti 10
----------	------------------------------------	---------------------

Il punteggio viene attribuito sulla base del numero di prestazioni gratuite che l'associazione proponente è disponibile a fornire ai soggetti deboli, ovvero ai diversamente abili e/o in difficoltà economica attestata dall'ISEE inferiore a 9 mila euro.

Per l'attribuzione del punteggio si procederà come segue: alle offerte valide dopo la selezione, verranno assegnati i punteggi con la seguente formula: Numero associati Max Punti 10

$$\text{Punteggio assegnato} = \frac{\text{Numero prestazioni gratuite}}{\text{Numero prestazioni gratuite (punteggio migliore)}} \times 10$$

7	Numero di tornei da organizzare	Max Punti 5
----------	--	--------------------

Il punteggio viene attribuito sulla base del numero di tornei che l'associazione proponente è disponibile ad organizzare direttamente e/o tramite affidamento ad altri soggetti giuridici.

Per l'attribuzione del punteggio si procederà come segue: alle offerte valide dopo la selezione, verranno assegnati i punteggi con la seguente formula: Numero tornei da organizzare Max Punti 5

$$\text{Punteggio assegnato} = \frac{\text{Numero tornei da organizzare}}{\text{Numero tornei da organizzare (punteggio migliore)}} \times 5$$

8	Presenza istruttore	Max Punti 10
----------	----------------------------	---------------------

Il punteggio viene attribuito alla associazione proponente che è dotata di un istruttore in possesso di adeguati titoli.


All'associazione proponente dotata di istruttore vengono attribuiti 10 punti mentre a quelle non dotate 0 punti.

9	Scuola di avviamento allo sport	Max Punti 5
----------	--	--------------------

Il punteggio viene attribuito alla associazione proponente che accetta di dotarsi di una scuola di avviamento allo sport.

All'associazione proponente che accetta di dotarsi di una scuola di avviamento allo sport vengono attribuiti 5 punti mentre a quelle che non intendono dotarsi di almeno una scuola di avviamento 0 punti.


Il proponente
Dott. Ing. Giovanni Casuccio



In ordine alla regolarità tecnica si esprime pare

favorevole


Il Responsabile del Settore
Ing. Giovanni Casuccio



In ordine alla regolarità contabile si esprime pare


favorevole

Il Responsabile del Settore finanziario
Dott. Antonio Fortunato Pitrola



Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L. n.78/09 convertito in legge n.102/2009

Il Responsabile del Settore finanziario
Dott. Antonio Fortunato Pitrola





COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di AGRIGENTO)
IV[^] Area
Sport Spettacolo Cultura P.I. Case Popolari

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
del Comune di CAMPOBELLO DI LICATA
LOTTO _____
durata della Gestione: anni uno

L'anno duemiladodici, addì del mese di _____ con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

T R A

Il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA – Cod. Fisc. 82001090842 – Partita I.V.A.: n. 00244260840 - nella persona del Responsabile IV^o settore _____, domiciliato, per la carica, presso il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA – Via trieste,

E

L'associazione sportiva con sede _____, Cod. Fisc. _____: _____, Partita I.V.A. _____ nella persona del Signor nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede legale della società sportiva il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della suindicata Associazione nella sua qualifica di legale rappresentante dell'associazione sportiva avente i necessari poteri di firma e rappresentanza in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della suddetta Associazione n. _____ del _____

P R E M E S S O

che il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA è proprietario di impianti sportivi (Descrizione ...)

V I S T O

Che il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA, in considerazione di una migliore gestione degli impianti menzionati intende stipulare apposite convenzioni con lo scopo tra l'altro di contribuire ad incentivare e sviluppare l'associazionismo sportivo giovanile sul territorio;

V I S T A

La deliberazione di Giunta Comunale n. _____ / _____ e la determina Dirigenziale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

Tutto quanto sopra premesso

S I C O N V I E N E E S I S T I P U L A

ART. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

a. Il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA concede alla _____, la gestione degli IMPIANTI SPORTIVI (esempio: n. 2 campi da tennis, un fabbricato adibito a spogliatoio, ufficio di proprietà comunale)

ART. 2 USO E GESTIONE DELL' IMPIANTO.

- a. Il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA concede gli impianti sportivi, di cui alla presente convenzione, per il perseguimento di quelle che sono le finalità sociali e sportive del gioco del _____.
- b. Il concessionario potrà utilizzare gli impianti unicamente per lo svolgimento di attività o manifestazioni sportive, con esclusione, salvo preventiva autorizzazione, di ogni altra manifestazione.
- c. Gli orari di apertura degli impianti dati in concessione dovranno essere concordati e approvati dall'Amministrazione Comunale.
- d. La modifica eventuale della destinazione d'uso dell'impianto dovrà essere appositamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
- e. La conduzione dell'impianto dovrà avvenire in base a quanto stabilito dal progetto proposto in sede di gara.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della presente concessione è fissata per un anno a far data dalla stipula della presente e perciò cessante il _____.

ART. 4 CANONE D'AFFITTO

Il canone annuo di concessione è stabilito in €. _____.

Detto canone deve essere corrisposto anticipatamente ed in due rate:

la prima entro 30 giorni dalla stipula della concessione, la seconda entro sei mesi.

ART. 5 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA

a. Il concessionario, si impegna ad eseguire a propria cura e spese, l'ordinaria manutenzione dell'intero impianto e delle attrezzature esistenti.

b. Il concessionario dovrà realizzare gli interventi sulle strutture previsti obbligatoriamente nel bando e quelli migliorativi previsti nell'offerta presentata. Tutti gli interventi realizzati agli impianti in base all'offerta presentata rimarranno di proprietà del Comune alla scadenza della concessione senza che nulla sia dovuto al concessionario.

c. I materiali occorrenti per effettuare la ordinaria manutenzione e quelli occorrenti per la pulizia e la disinfezione degli spogliatoi sono a carico del Concessionario.

d. Tutti gli interventi a carattere straordinario che si rendessero necessari, devono essere comunicati per iscritto all'Amministrazione Comunale. Tali interventi sono a carico dell'Amministrazione Comunale, se ritenuti necessari.

e. Il personale dipendente della Concessionaria incaricato della manutenzione e custodia, deve attenersi alle disposizioni e direttive concordemente impartite dai tecnici comunali e in accordo con i responsabili del concessionario.

f. Sono a carico del concessionario le spese telefoniche, acqua, riscaldamento, energia elettrica, imposte e tasse anche comunali, relativamente alle strutture in concessione. Tutte le utenze, tasse e imposte comunali dovranno essere in capo al concessionario.

g. Il concessionario si assume l'onere di affidare la gestione e la manutenzione delle centrali termiche ad una ditta abilitata ai sensi del D.P.R. n. 412/93.

ART. 6 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA E DI GESTIONE.

In particolare il concessionario si impegna a svolgere i seguenti interventi di manutenzione periodica minima dell'intero impianto e delle attrezzature esistenti a propria cura e a proprie spese :

- Servizio di pulizia dei locali interni (spogliatoi, docce);
- Pulizia dei campi in erba sintetica durante il periodo invernale;
- Pulizia periodica dei percorsi pedonali, anche nei periodi in cui la struttura non è aperta al pubblico;
- Verifica periodica a norma di legge degli impianti termici;
- Eventuale tinteggiatura interna dei locali in gestione(specificare n° interventi per durata contratto);
- Verifiche periodiche dei sistemi di sicurezza;
- Sistemazione ed eventuale riparazione di piccoli tratti della recinzione dei campi sportivi (interventi che comportano la sostituzione della rete sono di straordinaria manutenzione);
- Eventuale riparazione e sostituzione dell'arredo interno dei locali in questione;

Inoltre, per quanto riguarda:

- la manutenzione del verde il concessionario dovrà impegnarsi alla manutenzione e alla cura del verde di pertinenza della struttura annesso agli impianti così come evidenziato sulle due planimetrie allegato al presente bando e consistente in: sfalcio del manto erboso,
- potatura di contenimento o alleggerimento della chioma.

ART.7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune.

Nei casi di necessità di manutenzione straordinaria, il Concessionario segnala tempestivamente l'intervento da farsi ed i tempi entro i quali deve realizzarsi per non compromettere le attività programmate.

Il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA valuta gli interventi proposti e li programma secondo necessità ed urgenza, vi provvede nei tempi tecnici occorrenti, ovvero autorizza il Concessionario a provvedere direttamente con diritto al rimborso della spesa concordata.

Il Concessionario ha facoltà di proporre e attivare a proprie spese interventi incrementativi e/o migliorativi, nel rispetto delle norme urbanistiche e previa autorizzazione da parte del Comune, fermo restando l'iscrizione al patrimonio comunale al termine della concessione senza alcun indennizzo, corrispettivo, risarcimento o pretesa possa essere chiesta o vantata dal Concessionario stesso.

ART.8 ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a proprie cure e spese:

- a) al rispetto di quanto proposto e valutato in sede di gara, sia per quanto attiene il progetto di gestione che relativamente alle manutenzioni e alle migliorie strutturali proposte;
- b) a provvedere con proprio personale alla custodia, al servizio d'ordine, di controllo e di vigilanza generale ed antincendio;
- c) a provvedere alla gestione delle iniziative in ogni aspetto organizzativo e gestionale, provvedendo a tutti gli adempimenti ed oneri, anche fiscali, secondo le relative norme di legge;
- d) a sollevare il Comune di CAMPOBELLO DI LICATA da ogni e qualsiasi responsabilità circa l'uso delle strutture da esso date in concessione e circa gli adempimenti e le autorizzazioni, e quant'altro fosse necessario per lo svolgimento delle iniziative;

- e) all'intestazione di tutti i contratti in essere relativi alle utenze e al pagamento delle bollette per i consumi energetici conseguenti al funzionamento della struttura;
- f) al pagamento della Tariffa rifiuti per le superfici e le attività assoggettate;
- g) all'attivazione e/o al mantenimento a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e di primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso;
- j) alla manutenzione dell'impianto di illuminazione e delle luci di emergenza e di sicurezza;
- k) alla buona conservazione e manutenzione ordinaria di tutti i beni e attrezzature avuti in concessione;
- l) a disporre del personale necessario allo svolgimento dei compiti indicati ai precedenti punti;
- m) ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL di categoria e zona;

ART.9 RELAZIONE CONSUNTIVA

Il concessionario deve produrre una relazione annuale consuntiva che riguardi sia l'aspetto gestionale delle strutture che l'aspetto economico finanziario derivante dalle gestione di queste.

ART.10 - TARIFFE

Le tariffe da applicare non devono superare quelle convenzionali stabilite con decreto sindacale n.53 del 21/9/2012.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE E DIRITTO DI PRELAZIONE

La concessionaria non può cedere o sub-concedere la gestione dell'impianto senza il preventivo consenso scritto del concedente, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Amministrazione.

ART.12 – CUSTODIA, MODIFICA E/O MIGLIORAMENTI DEGLI IMPIANTI E RESPONSABILITA'

- a. La custodia e la responsabilità degli impianti sono affidate al concessionario che ne ha l'uso.
- b. In particolare il concessionario che gestisce la struttura è responsabile della pulizia custodia e buon uso dello spogliatoio.
- c. La concessionaria è tenuta a far rispettare il Patrimonio Comunale ed ha l'obbligo di risarcire l'Amministrazione comunale di ogni eventuale danno prodotto anche da terzi fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei responsabili.
- d. Oltre a quelle previste nell'offerta, non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese. Eventuali miglioramenti o addizioni apportati dal concessionario agli immobili, alle strutture, attrezzature e dotazioni rimangono ad esclusivo beneficio del Comune, senza sorgere per il concessionario diritto a compensi o rimborsi. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare gli eventuali deterioramenti/danneggiamenti anche se questi si siano verificati senza colpa del concessionario.

ART.13 – CONTROLLO

- a. L'Amministrazione Comunale, per il tramite dei servizi competenti, opererà gli opportuni controlli per verificare il corretto svolgimento del servizio in oggetto, la qualità del servizio erogato in relazione alle esigenze dell'utenza, nonché tutto quanto concerne gli aspetti tecnico - manutentivi. Il Comune potrà altresì prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si dovessero valutare necessari. A tale scopo i tecnici e funzionari comunali avranno libero accesso alla struttura sportiva e relativi impianti in ogni momento.
- b. L'Amministrazione comunale è inoltre estranea nei confronti di obbligazioni che il Concessionario costituisca con persone private, Enti Pubblici o privati, Associazioni e nei confronti di qualsiasi rapporto giuridico instaurato con terzi per forniture di beni o servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione riguardante gli impianti sportivi affidati e l'attività in esso esplicata.

ART. 14 – PUBBLICITA'

- a. Entro l'area di pertinenza dell'Impianto è consentita la pubblicità di tipo visivo e sonoro. La pubblicità visiva va effettuata a mezzo di cartelloni le cui dimensioni sono preventivamente definite dall'Ufficio Tecnico comunale, che ne autorizza anche il posizionamento.
- b. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di occupare degli spazi di pubblicità visiva o sonora durante ogni manifestazione.
- c. Sono fatti salvi tutti i diritti, imposte e tasse in merito a pubblicità sia visiva che sonora.

ART. 15 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI CAUSATE DALLA CONDUZIONE E USO DELL'IMPIANTO

- a. Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nella conduzione ed uso degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi oggetto della presente convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART.16 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

- a. A garanzia degli impegni che assume in base al presente contratto la Società Concessionaria è tenuta a presentare polizza fideiussoria per l'importo di €. _____.
- b. Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento degli impianti, avente la durata della convenzione per un capitale assicurato di €. _____.
- c. Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa per la Responsabilità Civile e Rischi Diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale di €. _____.
- d. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, previdenziali sono a carico del concessionario.

ART. 17- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

a. Il Concessionario è tenuto a presentare prima della stipula della convenzione i seguenti documenti:

- polizze assicurative _____
- polizze fideiussorie _____

mentre dovrà presentare copia dell'iscrizione alle federazioni Italiana di settore.

b. Il concessionario si impegna a presentare annualmente una relazione sull'attività sportiva svolta ed a produrre una relazione annuale consuntiva sull'andamento della gestione.

ART. 18- VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PENALITA'

- a. In caso di accertata violazione delle condizioni previste nella presente Convenzione, il Comune effettua le dovute contestazioni al Concessionario, assegnando un termine per le eventuali deduzioni.
- b. Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte il Comune si riserva di applicare penalità stabilite di volta in volta dal competente Responsabile di settore e, nei casi più gravi, può revocare la concessione, dandone avviso scritto alla Concessionaria la quale si obbliga a rimettere immediatamente l'impianto sportivo a completa disposizione dell'Ente proprietario
- c. E' fatta comunque salva ogni azione per il risarcimento dei danni in sede civile.
- d. In caso di mancato rispetto della durata della presente convenzione, il Comune di Campobello di Licata richiederà una penale di €. 1.000,00 per ogni mese di mancata gestione dell'impianto, per il tempo nel quale il servizio rimane inattivo.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI/REGISTRAZIONE CONTRATTO

Tutte le spese immediate e future inerenti il presente contratto, quali diritti, imposte e tasse e quant'altro occorra per dare esecuzione al medesimo, sono poste a totale carico della Società Concessionaria.

La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto approvato e sottoscritto

IL CONCESSIONARIO

PER IL COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visti i relativi pareri espressi dai Responsabili dei Settori;
VISTE le vigenti disposizioni di legge;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta

Successivamente, con separata votazione unanime, resa in forma palese





DICHIARA

La presente di immediata esecuzione



IL SINDACO
Giovanni Gioacchino Picone

GLI ASSESSORI

1. Accascio Santa Rita
2. Lombardo Calogero Gioacchino
3. Intorre Angelo Gianluigi
4. Sferrazza Giuseppe

Il Segretario Generale



La presente deliberazione:

- Con lettera n° 10978 del 27-09-2012 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (Art. 15, comma 4 della L.R. 44/91 e art. 30 comma 6 dello Statuto Comunale)
Il Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio On Line Istituzionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. 5 aprile 2011, n. 5, il 27-09-2012 e defissa il _____
Reg. _____

Il Dipendente incaricato _____

Su conforme dichiarazione del dipendente incaricato,

SI CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line Istituzionale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Generale

E' DIVENUTA ESECUTIVA il 25 settembre 2012

PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(Art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE
(Art. 12, comma 1) L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, 25 settembre 2012

Il Segretario Generale

